

AVV. GIULIANO GIANNINI

Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce

Tel. e Fax 0832/346679

Pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

SEDE DI ROMA

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO NRG 7303/2019

La prof.ssa **COPPOLA DONATELLA**, nata a Nardò il 10.01.1970 e residente in Lecce alla via Dorso n. 23 C.F. CPPDTL70A50F842E, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Giannini (C.F. GNNGLN74T10E506K; pec: avvocatogiulianogiannini@pec.it; fax: 0832-346679) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lecce, alla via Sagrado n. 6, giusta procura in calce al presente atto

- Ricorrente -

Contro il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro in carica, e **LA SOTTOCOMMISSIONE N. 20, ESAMINATRICE DELLE PROVE SCRITTE DEL CONCORSO DI CUI AL D.D. N. 1259 DEL 23.09.2017 (RECLUTAMENTO DEI DIRIGENTI SCOLASTICI)**, in persona del suo Presidente

- Resistenti -

Nonché contro la prof.ssa **ESPOSITO IRENE**

-Controinteressata-

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

- a) Del Decreto Dipartimentale n. 395 del 27-03-2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., a firma del Capo Dipartimento del MIUR per il personale scolastico, con cui viene divulgato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali;
- b) Dell'allegato elenco al medesimo D.D. n. 395 del 27.03.2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- c) Del Verbale n. 6 della seduta del 18 marzo 2019 della Sottocommissione n.

20, nonché del medesimo Verbale nella parte in cui alla ricorrente individuata con codice elaborato n. 4972 è stato conferito il punteggio di pt. 43,50/100;

- d)** di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato o consequenziale, anche a contenuto generale, comunque ostativo alla partecipazione della ricorrente alle prove orali del concorso per Dirigenti scolastici, ivi compresa l'intera prova concorsuale scritta tenutasi in due distinte date: 18 ottobre per la ricorrente e 13 dicembre per i concorrenti della Regione Sardegna.

NONCHE' ORA

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

- e)** della valutazione della Prova scritta della ricorrente effettuata dalla Sottocommissione n. 20 e palesata in data 9.05.2019 tramite invio sul portale internet Istanze on line della prova medesima e della scheda di valutazione;
- f)** della scheda di valutazione della prova scritta inviata alla ricorrente in data 09.05.2019 sul portale internet Istanze on line;
- g)** dei seguenti Verbali della Sottocommissione 20, conosciuti dalla ricorrente successivamente alla divulgazione delle prove scritte e a seguito di istanza di accesso agli atti, istanza proposta anche da altri concorrenti esaminati dalla medesima sottocommissione:
- n. 1 della seduta del 6 febbraio 2019;
 - n. 2 della seduta dell'11 febbraio 2019;
 - n. 3 della seduta del 18 febbraio 2019;
 - n. 4 della seduta del 19 febbraio 2019;
 - n. 5 della seduta del 20 febbraio 2019;
- h)** di ogni altro provvedimento preordinato, collegato e consequenziale.

FATTO

La ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale indetta con D.D.G. del 23 novembre 2017, n. 1259, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (IV serie speciale – Concorsi) n. 90 del 24 novembre 2017 finalizzata al reclutamento di

dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali per 2.416 posti a livello nazionale.

Dopo aver brillantemente superato le prove preselettive previste dall'art. 6 del Bando con pt. 97,4/100, in data 18.10.2018 ha sostenuto le prove orali presso l'I.I.S.S. "Romanazzi" di Bari.

Tale prova, ai sensi dell'art. 8 del Bando, doveva svolgersi in un'unica data in una o più regioni per tutti i concorrenti.

Tuttavia, è accaduto che con Avviso prot. n. 17907 del 17.10.2018 il Dirigente dell'USR Sardegna comunicava il rinvio della procedura concorsuale a data da destinarsi, per cause di forza maggiore sopravvenuta (allerta meteo), stante *"l'ordinanza del Sindaco del Comune di Cagliari n. 62/2018 del 17.10.2018, con la quale si dispone la chiusura di tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado e degli uffici siti nel comune di Cagliari per il giorno 18.10.2018 dalle ore 00.00 alle ore 23.59."*

Nonostante il mancato rispetto dell'art. 8 del Bando, nelle altre Regioni la procedura concorsuale è proseguita, mentre i docenti della Regione Sardegna hanno effettuato le prove scritte in data 13.12.2018 (ben due mesi dopo)!

All'esito della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alle prove orali avvenuta con D.D. n. 395 del 27.03.2019, la ricorrente ha appreso, con somma meraviglia (nonostante l'ottima *performance* nella prova preselettiva), di non esservi stata ricompresa.

Convinta di aver effettuato una prova più che buona o comunque idonea ad ottenere il minimo del punteggio utile per passare la prova scritta (pt. 70/100) in data 9.05.2019 ha avuto accesso alla sua prova, nonchè al verbale del giorno in cui la commissione giudicatrice ha proceduto alla correzione del suo elaborato.

Ha, così, appreso che la sua prova è stata valutata con pt. 53,5/100.

Ha così proposto ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale avverso i provvedimenti ivi impugnati, ricorso recante n.r.g. 7303/2019.

Tuttavia, nei giorni successivi alla proposizione del ricorso medesimo, ha avuto

accesso ai verbali precedenti a quello in cui è avvenuta la valutazione del suo elaborato (da 1 a 5 in questa sede censurati) e nei quali si concentrano svariati vizi e illegittimità.

Non solo.

Ha avuto modo di comprendere, tramite apposite perizie tecniche come la sua prova scritta sia stata mal valutata e corretta e come addirittura la sua scheda di valutazione sia manchevole del **dato fondamentale ed imprescindibile della data.**

Ma ha avuto modo di verificare come la Sottocommissione n. 20 non abbia operato nella piena collegialità.

Avverso la valutazione della sua prova, avverso la sua scheda di valutazione e avverso l'operato della Sottocommissione n. 20 la ricorrente ha interesse a proporre motivi aggiunti per i seguenti

MOTIVI

AVVERSO LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA E DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA RICORRENTE

VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE DEL CORSO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI DIRIGENTI SCOLASTICI NEL VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019.

FALLACE E ILLEGITTIMA FORMAZIONE DELLA SCHEDA DI VALUTAZIONE.

MANOMISSIONE DEI METADATI.

ARBITRARIETA' NEL PROCEDIMENTO METODOLOGICO.

VIOLAZIONE DI OGNI PRINCIPIO DOCIMOLOGICO.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'

I. Come su riferito, in data 9 maggio 2019 la ricorrente ha potuto accedere tramite il portale di Istanze on line ai dati relativi alla sua prova scritta.

In particolare risultavano accessibili e visualizzabili i seguenti dati:

- 1) l'intera prova scritta;
- 2) la scheda sintetica di valutazione,
- 3) il Verbale della Sottocommissione in cui l'elaborato scritto è stato valutato e corretto.

Partendo dalla scheda di valutazione va rilevata immediatamente la sua illegittimità per assenza della data.

Nel Verbale n. 3 della Commissione del corso – concorso nazionale per Dirigenti scolastici (d'ora in poi Commissione Madre) alla quale hanno partecipato anche le 37 Sottocommissioni esaminatrici si è proceduto a:

- 1) validare le domande di lingua straniera;
- 2) presentare e condividere, per garantire omogeneità di giudizio tra i candidati e sulla base dei quadri di riferimento redatto dal Comitato tecnico scientifico:
 - a) una griglia di valutazione da utilizzare per la correzione dei quesiti a risposta aperta, in cui è articolata la prova scritta del concorso;
 - b) la scheda di valutazione della prova in formato excel;
 - c) i verbali delle operazioni di correzione e valutazione delle prove scritte.
- 3) decidere la provincia e la sede presso la quale le Sottocommissioni avrebbero svolto i relativi lavori.

Il Presidente della Commissione madre, faceva presente che *“a ciascuna Commissione/Sottocommissione saranno assegnati un massimo di 250 elaborati distribuiti tra le stesse in numero omogeneo e che la scheda di correzione dei quesiti dovrà essere scansionata, sottoscritta e riportata nell'apposito verbale sulla piattaforma messa a disposizione per la valutazione delle prove scritta, **CON INDICAZIONE DEL NUMERO E DELLA DATA**”*.

Ebbene, nella scheda di valutazione della ricorrente non compare la data né all'interno della scheda medesima né nel file in formato .pdf inviatole.

Segno evidente che il file è illegittimo, manomesso e quindi informaticamente

corrotto.

A suggello di quanto esposto soccorre la perizia informatica redatta dal perito informatico Diego Camiciottoli incaricato dalla ricorrente di analizzare i file elettronici dalla stessa ricevuti su Istanze on line e le cui conclusioni si riportano (cfr. all. n. 2) : *“Quando viene creato un file digitale, automaticamente si generano i relativi metadati, che indicano tutta una serie di informazioni quali la data di creazione, il software utilizzato, l'autore, la dimensione, ecc..*

Alcuni metadati, che si definiscono, appunto, variabili, possono essere modificati dal sistema successivamente alla loro creazione, ad esempio la voce “modificato”, che varia a seconda del momento in cui lo stesso file viene salvato.

L'eventuale operazione di rinomina del file non varia in alcun modo la data di creazione dello stesso.

Se i file vengono creati con un sistema di scansione correttamente configurato, la data operativa di lavoro risulta allineata all'orologio atomico, ovvero all'orario effettivo; di conseguenza, anche la data riportata nei metadati sarà sincronizzata con quella del sistema.

Tutti i file analizzati riportano la medesima data di creazione e un orario sequenziale iniziando dalle ore 20:12:42 sino alle ore 20:29:17

Degli otto file consegnatemi per l'analisi, sette di essi hanno i metadati integri ed il risultato dell'analisi è indicato al punto 3 della presente relazione.

Il file CPPDTL70A50F842E_SV.pdf presenta invece delle anomalie nella struttura dei metadati;

nel doc. 9 si evidenzia infatti come alcuni campi risultino vuoti.

In particolare, sono assenti le informazioni riguardanti la data e il software utilizzato per la creazione, pertanto il file risulta corrotto e probabilmente manomesso, in quanto ogni tentativo di apertura dello stesso viene identificato come una modifica”.

Alla perizia tecnica, la scrivente difesa vuol aggiungere un altro dato che mina la

correttezza delle operazioni di correzione.

Il file contenente la prova della ricorrente è denominato CPPDTL70A50F842_V.1.

Ebbene, tale file sarebbe dovuto essere creato in data 18 marzo (data di correzione effettiva della prova, stante il Verbale n. 6 della Sottocommissione n. 20), invece reca la data del 22.03.2019, data presumibilmente di inserimento di tutti i dati nel sistema CINECA.

E' palese, quindi, che qualcosa non abbia funzionato e che probabilmente i metadati siano stati manomessi in quanto corrotti informaticamente, segno che la prova della ricorrente è stata mal valutata.

II. Da quanto sopra emerge con chiarezza che la prova della ricorrente non sia stata adeguatamente corretta e che la valutazione sia del tutto errata.

E tanto è suffragato dalla perizia tecnica redatta dal Prof. Colazzo Salvatore (cfr. all. n. 3), professore ordinario di pedagogia sperimentale e docente di docimologia e di progettazione e valutazione dei processi e degli interventi formativi presso l'Università del Salento.

"I criteri e i parametri di valutazione (indicatori, descrittore e scala) riportati sulla griglia fornita dal Miur, allegati al verbale 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione Madre, non corrispondono esattamente, come ci si aspetterebbe, al modello di tabella fornito dalla Stessa alle 37 sottocommissioni e usato dalla sottocommissione 20 che ha esaminato l'elaborato della prof.ssa Coppola (vedi Allegato A e Allegato B).

Inoltre appare da subito molto strano che, ai fini di una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale e quindi tra le varie sottocommissioni sparse in tutta Italia, la Commissione Madre non abbia dotato ogni singola sottocommissione, prima di procedere alla operazioni di valutazione, di una scheda di simulazione esplicativa dettagliata (in parole povere, una tipologia di risposta con i contenuti a cui i candidati avrebbero dovuto attenersi in merito a: specifiche competenze del D.S. previste dall'art.25 del Dlgs n.165/20001; idem per il quadro normativo; il rigaggio a cui attenersi; aderenza all'oggetto del quesito e correttezza logico-formale), procedimento questo che in una Scuola che si rispetti, è richiesto formalmente ai singoli docenti, per lo svolgimento delle prove di *routine* sommative e formative scritte e orali, nelle prove per classi parallele, nelle prove Invalsi, negli Esami di Stato, proprio per rendere omogenei e trasparenti i criteri di valutazione con relativo punteggio.

Si nota inoltre che nella scheda della Commissione Madre i livelli di competenza espressi con dei valori numerici non hanno alcun dettagliamento narrativo che consentirebbero di motivare il valore numerico attribuito né la Sottocommissione 20,

nell'attribuire il punteggio, ha ritenuto di motivarlo. In questo caso il rischio di arbitrarietà nel giudizio è notevole.

Non si tratta di sviluppare un tema, ma di formulare delle risposte pertinenti alle domande richieste, un compito questo che la Commissione Madre avrebbe dovuto effettuare per garantire uniformità di giudizio e trasparenza per tutti i candidati, insieme alla pubblicazione delle risposte dopo lo svolgimento della prova scritta.

1) I tempi di lettura e valutazione

Stando ai verbali della Sottocommissione 20, si evince che nel corso del tempo si è modificata la sua composizione originaria: la prima -che chiameremo Sottocommissione 20A- lavora dal 06/02/2019 al 15/03/2019 e la seconda - Sottocommissione 20B- dal 18/03/2019 al 24/03/2019.

Nel verbale n.1 del 06/02/2019, a pagina 3, vi è un passaggio che suscita perplessità. Si dice che, *“sulla base delle migliori pratiche consolidate”* (quali?), la Sottocommissione procede ad una doppia lettura degli elaborati, non dando gli elementi per comprendere come concretamente abbia proceduto.

Sembrerebbe di comprendere che le intenzioni della Sottocommissione siano quelle di leggere tutti gli elaborati e poi, in seconda battuta, sulla base di un provvisorio giudizio derivante dalla implicita comparazione di tutti gli elaborati, esprimere le valutazioni dei singoli elaborati.

Questa decisione di trasformare in COMPARATIVA una valutazione che tale non deve essere risulta totalmente arbitraria. La Sottocommissione aveva a disposizione una griglia di valutazione, pertanto ogni compito andava giudicato in sé e per sé, avendo unicamente cura di rilevare se e quanto corrispondeva ai criteri fissati.

Nel verbale n.2 al punto 3 è detto: “la Sottocommissione procede nel proprio lavoro di valutazione della prova scritta secondo la procedura e i criteri deliberati come rappresentati dal verbale n.1”. Qui si parla di valutazione, quindi ci si aspetterebbe di trovarvi da qualche parte una traccia.

Nel verbale n.6 del 18/03/2019 non si comprende come la Sottocommissione, nella nuova composizione, abbia realmente operato, se “seguendo i criteri deliberati come rappresentati dal verbale n.1” o in altro modo ancora.

In altri termini la Sottocommissione 20B ha proceduto a due letture o no?

Ci si chiede, ancora, a quale scopo il Presidente voglia precisare “che durante le prime 5 sedute la Sottocommissione ha svolto un esame preliminare di tutti gli elaborati, senza

effettuare alcuna valutazione di merito". Come è possibile compiere un esame preliminare senza ricavarne un qualche elemento di giudizio? Come il lavoro compiuto dalla Sottocommissione 20° è ricaduto sulla Sottocommissione 20B? Perché la Sottocommissione 20B non ha ritenuto di dover procedere alla doppia lettura? Sono venuti meno le precedentemente richiamate prassi internazionali o la Sottocommissione 20B ha proceduto alla seconda lettura, avendo avute infuse le risultanze dell'esame compiuto dalla prima, o il mediatore di questa pentacostale infusione è stato il presidente?

Un principio docimologico irrinunciabile è che altro soggetto subentri a valutare debba rifare l'intero iter valutativo.

Quanto al tempo di lettura a voce alta, va rilevato che la Sottocommissione 20B avrebbe impiegato per una valutazione serena ed equilibrata una quantità disforme da quella prevista dalla Commissione Madre e confermata dalla Sottocommissione nel verbale insediativo e nel verbale n.6.

I tempi complessivamente dichiarati dimostrerebbero il non rispetto delle indicazioni richiamate.

Sicuramente non si è proceduto ad una lettura a voce alta né tanto meno integrale, considerati i tempi impiegati per la valutazione della prova in oggetto, ma sono state forse utilizzate forme di lettura rapida/selettiva, limitandosi a un "*legere oculis*", dove i contenuti vengono raccolti con gli occhi e pertanto sfogliati velocemente e a salti, dove si ricercano particolari informazioni all'interno del testo, trascurando altre che potrebbero forse risultare utili ai fini di una corretta valutazione.

Questo tipo di lettura (*legere oculis*), infatti, viene misurata in parole al minuto (PAM). Questo tipo di lettura avviene solitamente a una velocità molto superiore (intorno alle 700 parole al minuto), rispetto a una normale lettura fatta per comprendere completamente un testo (circa 200-230 parole al minuto), e infatti porta a livelli di comprensione molto scarsi al di sotto del 50% (Ronald P. Carver, (1992). *Reading rate: Theory, research and practical implications*, Journal of Reading, 36, pp. 84-95)

Sulla base di quanto emerge nei verbali della Sottocommissione 20B, per la lettura (non si sa quale sia stata utilizzata) dei 5 quesiti a risposta aperta che consta di 8921 lettere, esclusi spazi e testo dei 5 quesiti, valutazione, eventuale dibattito, compilazione della griglia di valutazione, esame della prova nel rispetto di ogni elemento indicato nella griglia e quant'altro utile per una corretta valutazione oggettiva della prova, scansione e verbalizzazione e conteggio della prova di lingua straniera (inglese) a risposta multipla, sono stati spesi circa 22 minuti, anche meno!

La Sottocommissione 20B ha effettuato la correzione della prova scritta di n. 218 elaborati in n.6 sedute, tra il 18 marzo e il 24 marzo (un tempo assai stringato se si pensa che tutte le altre lo hanno fatto in due mesi e mezzo).

Nella specie, l'elaborato della prof.ssa Coppola è stato corretto il giorno 18 unitamente

ad altri 35 compiti in 12 ore e 50 minuti complessivi, per un tempo medio di valutazione di 22 minuti a compito. La candidata è la quartultima di quella giornata infinita, senza pause per i bisogni fisiologici o per il pranzo: 770 minuti ininterrotti. Sarà vero?? **Ergo ritengo che tutta la procedura sia durata addirittura meno di 20 minuti.**

Personalmente, senza tener conto delle domande e senza mai fermarmi, per la sola lettura ho impiegato 15 minuti. Per svolgere l'intera operazione, avrei impiegato almeno il doppio del tempo, se non addirittura il triplo.

In definitiva, l'elaborato della prof.ssa Donatella Coppola è stato valutato con 43,50/80 per le risposte aperte e 10/20 per le risposte chiuse di inglese; per un totale di 53,50/100 punti. Strano per una professoressa che è anche una giornalista da oltre 25 anni e insegnante di lettere da altrettanto tempo; dopo aver per giunta superato la prova preselettiva rispondendo correttamente a 98 domande su 100 e riportando un punteggio di 97,30/100, settima a livello nazionale su ben quasi 30mila candidati.

- 1) Un'altra grave anomalia rilevata riguarda la mancanza di un giudizio motivato per ogni singolo quesito aperto che espliciti in maniera chiara il punteggio assegnato per una valutazione oggettiva a "norma", nel rispetto della scheda di valutazione e della scala docimologica forniti dal MIUR.**

A maggior ragione è necessaria la motivazione se il giudizio espresso è negativo. E' un principio docimologico, che molte sentenze hanno ribadito dandogli valore di giurisprudenza.

Il sottoscritto ha verificato un non equilibrio distributivo da ricondurre non ad una normale discrezionalità di giudizio (statisticamente apprezzabile), bensì ad insufficienti o incongruenti criteri di valutazione o alle modalità tramite cui gli stessi hanno trovato applicazione.

Il sottoscritto rileva pertanto, carenza di motivazione, mancata verbalizzazione e difetto di istruttoria nella correzione dell'elaborato scritto, sul tempo ridottissimo impiegato dalla commissione non assolutamente sufficiente, o comunque congruo, per consentire appieno la formulazione del conseguente giudizio di merito.

Detto questo, lo scrivente, in qualità di perito di parte della candidata COPPOLA DONATELLA, procede alla valutazione di ogni singolo quesito secondo i parametri indicati nel procedimento metodologico adottato, insieme a tutti quegli elementi fondamentali per una valutazione "a norma", ponendo in evidenza

- 2) Punti di forza e di debolezza in ogni singolo quesito aperto e giudizio sintetico con relativo punteggio.**

All'interno di ogni singolo quesito riporterà in grassetto, le osservazioni rilevate, a sostegno del punteggio spettante, contrassegnato tra quelli indicati nella griglia di valutazione fornita dal MIUR.

Alla fine formulerà

- 3) **un giudizio finale per tutti i quesiti a risposta aperta con il punteggio totale scaturito dai quesiti singolarmente esaminati allegato alla presente perizia**

e procederà all'

- 4) **esame globale della prova** da cui emerga la funzione del DS con modalità di realizzazione nell'immediato e in prospettiva a medio e lungo termine per la qualità del Sistema educativo di istruzione e di formazione (si allega Scheda di valutazione compilata dal perito).

Sulla base di quanto sopra, il perito stila una **RELAZIONE FINALE.**"

Secondo la perizia del prof. Colazzo la prova scritta della ricorrente sarebbe dovuta essere valutata con almeno 84/100.

Ad analoga valutazione positiva giunge la perizia sull'elaborato della ricorrente effettuata dal prof. Vito Piazza (cfr. all. n. 4), esperto del MIUR con qualifica di dirigente superiore.

III. Sulla valutazione e correzione della prova scritta della ricorrente si erge altissima l'ombra della violazione del principio della collegialità.

Analizzando il Verbale n. 6 si evince che la Commissione era perfetta nella sua composizione con la presenza del Presidente (Prof. Ing. Giulio Beltrame) e di tutti i commissari (Dr.ssa Gianna Renzini - Componente, Dr. Paolo Sciascia - Componente, Dr. Andrea D'Amore – Segretario).

Tuttavia, è dimostrabile come la Dr.ssa Renzini fosse presente nella Sessione Invernale della Seduta di laurea del 18 marzo 2019 alle ore 14:30 nell'Aula Volpi dell'Università degli Studi Roma Tre presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria (cfr. all. n. 5).

Altresì dimostrabile è la presenza del prof. Beltrame dalle 15.00 alle 17:00 del 18.03.2019 presso l'Aula E3 [Opera Pia – Padiglione E] dell'Università di Genova, impegnato nella lezione di Research methodology (cfr. all. n. 6).

I documenti in questa sede richiamati sono ufficiali, ricavati da pubblicazioni on line delle Università su menzionate.

Anche da questi elementi si ricava l'illegittima valutazione e correzione della prova scritta della ricorrente.

AVVERSO I VERBALI DA 1 A 5 DELLA SOTTOCOMMISSIONE N. 20.
VIOLAZIONE DEI CRITERI FISSATI DALLA COMMISSIONE MADRE NEL VERBALE N. 3 DEL 25.01.2019.
ARBITRARIETA'.
IRRAZIONALITA' E ILLOGICITA' MANIFESTA.
ECCESSO DI POTERE

Dall'analisi dei verbali da 1 a 5 della Sottocommissione n. 20 (cfr. all. n. 1) si può notare una gravissima illegittimità: il mancato rispetto di quanto varato dalla Commissione madre circa la valutazione e correzione degli elaborati.

Nel Verbale n. 3 della Commissione Madre si legge che *“Inoltre, la Commissione e le Sottocommissioni esaminatrice, in seduta plenaria, definiscono e **approvano** la griglia di correzione dei quesiti a risposta aperta, allegata al presente verbale che provvedono anche a inserire in piattaforma, insieme alla scheda di valutazione della prova e ai verbali delle operazioni di correzione.”*.

Secondo lo schema di verbale il presidente di ogni sottocommissione, dopo aver richiamato l'attenzione di ciascun membro al rispetto delle norme vigenti al riguardo e dopo aver evidenziato il rispetto di quanto stabilito dalla Commissione madre avrebbe dovuto indicare il diario delle operazioni finalizzate alla correzione e valutazione delle prove scritte stabilendo un numero di giorni congruo rispetto alle prove da correggere e valutare.

Le operazioni da compiere in sequenza erano, quindi, correzione, prima e valutazione poi.

Il Presidente della Sottocommissione n. 20, invece, non si sa per quale arcano motivo, nel verbale n. 1 ha pensato bene di porre al punto 3 dell'ordine del giorno solo la “discussione e decisioni relative alla procedura e ai criteri di

valutazione della prova scritta” tralasciando completamente la correzione.

Alla fine del punto 3 del Verbale n. 1, infatti, si legge che *“In merito alla procedura di valutazione di tutte le prove oggetto dell’attività della Sottocommissione, il Presidente, sulla base delle migliori pratiche consolidate a livello internazionale relative ad attività di valutazione, propone alla Sottocommissione, al fine del raggiungimento del risultato più omogeneo, di prevedere fin da subito una doppia lettura e corrispondente valutazione di tutte le prove medesime allo scopo di approfondire al meglio il loro valore, prima di addivenire alla redazione finale della scheda relativa a ciascun “Codice Elaborato”.*

Una tale aberrazione in un Verbale di una Sottocommissione di un pubblico concorso non si era mai vista!

Quali sono le migliori pratiche consolidate a livello internazionale?

Da quando in qua l’elaborato è soggetto a doppia valutazione?

Come si può pensare di leggere due volte e a distanza di più giorni il medesimo elaborato?

Che la commissione non fosse poi tanto d’accordo su quanto proposto dal Presidente lo si deduce dal fatto che *“dopo attenta considerazione e discussione, la Sottocommissione approva, all’unanimità, quanto proposto dal Presidente”.*

E’ stata vera unanimità? Si hanno seri dubbi nel crederci, tant’è che dopo appena cinque sedute l’intera Sottocommissione (ad eccezione del Presidente) si è dimessa, sostituita, poi, da quella che ha confezionato le valutazioni finali.

Sarebbe interessante capire come sia avvenuta la prima valutazione e come il giudizio di tale valutazione abbia influito sulla seconda e definitiva valutazione.

Ma della valutazione effettuata sugli elaborati dal n. 1 al n. 5 non se ne dà atto atteso che non viene riferito alcun giudizio, né vengono indicati quali siano stati gli elaborati esaminati.

L’eccesso di potere, l’arbitrarietà e la violazione dei criteri stabiliti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni in Adunanza plenaria, nella questione

oggetto di causa, sono abbacinanti.

L'operato della Sottocommissione n. 20 è da censurare completamente!

Alla ricorrente deve essere, pertanto, concesso il diritto di partecipare alle prove orali poiché sicuramente la sua prima valutazione è stata positiva, corretta e modificata, poi, dalla valutazione della seconda sottocommissione.

ISTANZA DI SOSPENSIONE: le considerazioni precedentemente svolte giustificano la domanda sotto il profilo del fumus.

Il danno grave ed irreparabile, nella fattispecie de quo è in re ipsa ove si consideri che la ricorrente, per effetto della scriteriata valutazione della prova scritta, è stata illegittimamente esclusa dalle prove orali già terminate e, pur non essendo prevista dal bando di concorso un'eventuale prova suppletiva, codesto Ecc.mo Tribunale, accogliendo altri ricorsi potrebbe costringere il MIUR a stabilire ulteriori sessioni di prove orali cui la ricorrente potrebbe parteciparvi.

La mancata ammissione alle prove orali realizzerebbe, per la ricorrente, una grave perdita di chances migliorativa della sua attuale condizione di lavoro, se si pensa che esse ha investito la propria vita (sacrificando denaro, tempo e trascurando affetti familiari) per accedere al ruolo dirigenziale.

Da tanto derivano evidenti e non riparabili danni di natura personale, professionale ed economica, atteso che l'eventuale superamento del concorso permetterebbe alle stesse la sicura assunzione nel ruolo dei dirigenti e il coronamento degli studi, nonché realizzazione di vita.

Premesso quanto innanzi

SI CHIEDE

L'accoglimento del ricorso, l'annullamento previa sospensione dei provvedimenti impugnati con l'ammissione della ricorrente alle prove orali.

In via subordinata, si chiede, l'annullamento del Verbale n. 6 della Sottocommissione n. 20 con la ricorrezione dell'elaborato della ricorrente da parte di altra Commissione giudicatrice.

In via ulteriormente subordinata, si chiede, il rifacimento delle prove scritte dell'intera procedura concorsuale stante la mancata contemporaneità, unicità e contestualità delle stesse sull'intero territorio nazionale.

Ai fini del pagamento del C.U. si dichiara che il valore della presente controversia, avente ad oggetto l'impugnazione di atti e provvedimenti generali di disciplina di una procedura concorsuale finalizzata alla formazione di un rapporto di pubblico impiego, è indeterminato.

Si dichiara, altresì che la ricorrente è esente dal contributo unificato in quanto non percepente un reddito familiare lordo di € 34.107,42.

Si dichiara altresì che le copie cartacee utilizzate per la notifica sono conformi all'originale nativo del presente atto.

Lecce, 6/07/2019.

Avv. Giuliano Giannini

ALL'ILL.MO SIG. PRESIDENTE

Istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

Il sottoscritto avv. Giuliano Giannini, procuratore della ricorrente in epigrafe menzionata, stanti la procura in calce al presente ricorso

Premesso

- Che con il ricorso innanzi riportato la ricorrente ha impugnato il Decreto Dipartimentale n. 395 del 27-03-2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., a firma del Capo Dipartimento del MIUR per il personale scolastico, con cui viene divulgato l'elenco dei candidati ammessi alle prove orali e l'allegato elenco al medesimo D.D. n. 395 del 27.03.2019, pubblicato nella medesima data sul sito del M.I.U.R., nella parte in cui non comprende la ricorrente;
- Che tutti i concorrenti inseriti nel suddetto elenco possono essere lesi dall'accoglimento del ricorso proposto;
- Che ai fini della completa instaurazione del contraddittorio, il presente atto deve essere notificato a tutti i concorrenti ammessi alle prove orali del Concorso per Dirigenti scolastici inseriti nell'Allegato al Decreto Dipartimentale n. 395 del 27.03.2019;
- Che risulta oggettivamente e sommamente difficile la notificazione nei modi ordinari, essendo rilevante il numero dei destinatari e non essendoci la certezza della coincidenza delle residenze eventualmente indicate dal MIUR con quelle reali, sì che la notifica possa considerarsi effettivamente realizzata;
- Che codesto Ecc.mo TAR Lazio, Sez. III bis, di Roma con decreto cautelare n. 3890/19 ha autorizzato ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod. proc. l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione del ricorso **n. 7303/2019**

CHIEDE

Di essere autorizzato alla notifica "per pubblici proclami" del presente atto alla stregua del ricorso introduttivo e, quindi, sul sito web dell'amministrazione con le medesime modalità già indicate nel decreto cautelare n. 3890/19.

Lecce 06 luglio 2019.

Avv. Giuliano Giannini